

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Cons. Salvatore Giacchetti | Presidente f.f.  |
| Cons. Paolo Turco          | Componente       |
| Cons. Carmine Volpe        | Componente       |
| Cons. Giovanni Nigro       | Componente, Est. |
| Cons. Salvatore Marchese   | Componente       |

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 1996

Visto l'art.21 u.c. della legge 6 dicembre 1971 n° 1034, concernente l'istituzione dei TAR;

Visto l'appello proposto da

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(Provveditorato agli Studi di Ragusa ed Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici di Ragusa) in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Palermo, Via Alcide De Gasperi 81;

CONTRO

- SGARLATA MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nastasi, con domicilio eletto in Palermo, Piazza Sacro Cuore 3;
- SNADIR, Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nastasi, con domicilio eletto in Palermo, P.zza Sacro Cuore 3, c/o l'Avv. A.Buttitta,

E NEI CONFRONTI DI

- [REDACTED],
- [REDACTED], nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla minore [REDACTED],

PER L'ANNULLAMENTO

Dell'ordinanza del TAR per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. Int. III) – n° 2307/95 del 16 settembre 1995.

Visti gli atti e i documenti depositati con l'appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avv. G. Nastasi per Sgarlata Maria Grazia e per lo Snadir;

Udito il relatore Consigliere Giovanni Nigro e uditi altresì per la parte appellante l'Avvocato dello Stato Pignatone nonché l'Avv. G. Nastasi per Sgarlata Maria Grazia e per lo Snadir;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente impugnazione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale RESPINGE l'istanza di sospensiva (Ricorso n° 61/96).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 14 febbraio 1996.